

(N. 2637)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2921)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 OTTOBRE 1952

Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera *B*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera *B*) della legge 4 maggio 1951, n. 306.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La seconda aggiunta temporanea all'assegno di superinvalidità, prevista in lire 60.000 per i grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera *B* della tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 100.000 annue.

Art. 2.

L'assegno di superinvalidità stabilito dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306, a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, è elevato, per la lettera *B*, da lire 291.400 a lire 331.400 annue.

Art. 3.

Il godimento dei nuovi benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° ottobre 1952.

Art. 4.

L'onere di 278 milioni di lire annue derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1952-53, con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazione agli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.